COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RICCIO STEFANO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 781

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Attribuzione della facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati dalle competenti amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (3418) 781

PRESIDENTE 781, 782

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura* 782

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MACRELLI ed altri: Norme relative alle autenticazione delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale. (2902) 782

PRESIDENTE 782, 783, 784

MURDACA, *Relatore* 782

CAPALOZZA 782, 783

MURGIA 782, 783

DEGLI OCCHI 784

TESAURO 784

AMADEI 784

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Aimi, Bardanzellu, Baresi, Foderaro, Franceschini Giorgio, Musolino, Perlingieri, Viviani Arturo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Attribuzione della facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati dalle competenti amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanza di uso agrario e di prodotti agrari. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (3418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzione della facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati dalle competenti amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella prepara-

zione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo chiede che la discussione del presente disegno di legge venga rinviata alla prossima seduta.

PRESIDENTE. In relazione a quanto richiesto dall'onorevole rappresentante del Governo propongo il rinvio alla prossima seduta del seguito della discussione del disegno di legge n. 3418. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Macrelli ed altri: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale (2902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Macrelli, Formichella e Villelli: « Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale ».

L'onorevole Murdaca, Relatore, ha facoltà di illustrare il nuovo testo da lui proposto.

MURDACA, *Relatore*. Desidero far rilevare che, nella stesura del testo emendato da me proposto, è stato omesso dopo il secondo capoverso dell'articolo 2 un intero periodo nel quale doveva essere detto che le parti private e i difensori, possono presentare i motivi per la impugnazione anche davanti al cancelliere della pretura del luogo, se tale luogo è diverso da quello della sede dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza.

Non so se occorra anche precisare che tale facoltà esiste presso l'agente consolare all'estero.

Occorre, quindi, ripetere completamente tutto il secondo periodo dell'articolo 198; metterlo come quarto periodo dell'articolo 208. Il resto rimane invariato.

Occorre ricordare, in sede di coordinamento, la proposta fatta dal collega Lopardi circa l'articolo 198 del Codice di procedura penale; quella di sopprimere, cioè, nell'articolo stesso, le ultime parole « al pubblico ».

CAPALOZZA. Vorrei far osservare che nel primo capoverso, secondo comma, dell'articolo 2 della proposta Macrelli si legge: « Quando ai sensi... il termine decorre dalla ultima delle notificazioni », sarebbe più opportuna la dizione « dalla data ».

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Capalozza di non soffermarsi su questioni di forma; in sede di esame degli articoli si potrà provvedere a sistemare tutte le questioni di forma o di dettaglio.

MURGIA. L'articolo 201 del Codice di procedura civile contiene sanzioni di particolare gravità assolutamente ingiustificate. Ho, perciò, proposto una modifica dell'articolo stesso per evitare che l'imputato venga privato dell'unico e fondamentale rimedio che abbia contro le eventuali ingiustizie della senzanza, dalla comminatoria di decadenza per l'ipotesi in cui il difensore non presenti, entro i 20 giorni, i motivi di impugnazione.

Il più delle volte, la mancata presentazione di detti motivi è consapevole acquiescenza ai motivi della sentenza ma molte volte ha altre cause. Il difensore, per esempio, può essersi trovato in ferie o fuori sede e quindi impossibilitato a procedere a quanto dovuto o, addirittura, non è venuto a conoscenza della sentenza a causa di un banale disguido o non ha potuto presentare i motivi di impugnazione perché, per esempio, il cancelliere del Tribunale o della Corte di appello che ha sede diversa da quella dove il difensore risiede, non ha inviato tempestivamente la sentenza.

È questo fatto, forse, fatale per il disgraziato imputato che ha validissimi motivi per impugnare una sentenza e che viene, invece, condannato a 30 anni o, anche, addirittura all'ergastolo, conseguenza della negligenza o della incapacità professionale del difensore.

Vediamo oggi con una certa frequenza sentenze anche gravissime, riformate in appello, annullate dalla Cassazione. Evidentemente, in pratica, accade che delle sentenze siano suscettibili di modifica, di sostanziale riforma. Ebbene, io non chiedo che venga abolita la comminatoria di decadenza ma prospetto la possibilità di conciliare il mantenimento con la salvaguardia del diritto fondamentale dell'imputato spostando il momento della dichiarazione di decadenza a quanto l'imputato sia stato portato a conoscenza che il difensore non ha, entro il termine di 20 giorni presentato i motivi di impugnazione. Ad opera del cancelliere, scaduto il termine di 20 giorni bisogna che all'imputato sia data comunicazione che il difensore non ha presentato i motivi di impugnazione avvertendolo nel contempo che, ove egli stesso non provveda entro un ulteriore periodo di 20 giorni, incorrera nella decadenza di legge.

Poiché sappiamo quanto a lungo giacciano in cancelleria i processi, malgrado le solleci-

tazioni degli avvocati, possiamo dire che ciò non porterebbe alcun intralcio.

Questa è la prima gravissima ingiustizia contenuta nell'articolo 201 del Codice di procedura penale e non possiamo sottrarci al dovere di abolirla.

Vi è poi una seconda osservazione indeterminatezza o vaghezza di motivi nell'impugnazione. È questa un'opera esclusivamente tecnica, è un'opera critica che trascende la capacità dell'imputato.

Pensiamo non a questioni di diritto, ma, per esempio alla legittima difesa, all'eccesso colposo di difesa oppure a reati finanziari contro la pubblica amministrazione. peculato, malversazioni, dove l'illecito civile è separato da una breve linea dall'illecito penale.

Non possiamo ammettere che un disgraziato che è rinchiuso in carcere debba subire le conseguenze dell'incapacità professionale di un difensore. Viene, quindi, fatto si l'obbligo della presentazione dei motivi ma non vedo perché il giudice di appello debba sottrarsi alla indagine critica.

Ad esempio, in primo grado, a volte, non vengono presentate subordinate temendo che attraverso questa presentazione, il giudice intraveda il vero obbiettivo del difensore così che viene fatta soltanto richiesta di attenuanti generiche, di danni lievi, ecc. In appello viene impugnata la sentenza stessa del Tribunale che passa in giudicato, il giudice ha incrociato le braccia e respinto l'appello, non è stata denunciata la sentenza su quel punto ed è stato impossibile modificarla.

PRESIDENTE. Bisognerebbe modificare un'altra norma.

MURGIA. Non si comprende perché debbano essere messe pastoie al giudice.

È per questo che propongo un emendamento sostitutivo per ammettere la presentazione dei motivi di impugnazione con lo stesso atto della dichiarazione.

Non comprendo, poi, come a noi sia sfuggito, nell'atto di modificare questa norma, che il funzionario più adatto per autenticare la firma del difensore, era proprio il cancelliere del Tribunale o della Pretura. È per questa ragione che vorrei fosse aggiunto. Non possiamo lasciare immutata la norma senza scardinare le garanzie della difesa dell'imputato nel momento di più alto valore morale e di più elevata angoscia dell'imputato perché nell'appello egli aveva tutte le sue speranze. Tutto ciò non porta alcun danno né spesa e se ne avvantaggia la giustizia.

PRESIDENTE. Un'osservazione che non entra però nel merito della materia. ritengo che le proposte dell'onorevole Murgia nuocerebbero alla speditezza dell'approvazione della proposta Macrelli perché esse porterebbero delle complicazioni.

La proposta di legge Macrelli tende ad eliminare un inconveniente che è stato notato, e largamente, dopo l'applicazione della Novella del 1955. Tentiamo di eliminare questi inconvenienti come è nel fine della proposta Macrelli integrata dalle proposte venute dalla discussione della Commissione.

L'onorevole Murgia prospetta una questione molto interessante, di fondo, ma diversa dall'oggetto della nostra discussione. Mi permetterei quindi pregarlo, data l'urgenza di giungere ad una approvazione della proposta Macrelli, di non insistere.

CAPALOZZA. Debbo esprimere un mio parere, di carattere un po' astratto, se si vuole. L'onorevole Presidente ci richiama opportunamente alla urgenza della approvazione della proposta di legge Macrelli desidero, tuttavia, rilevare che non si puo certamente parlare, nel caso delle proposte avanzate dall'onorevole Murgia, di emendamenti estranei alla materia oggetto del nostro esame in quanto, già con gli orientamenti dell'onorevole Relatore, abbiamo ampliato il campo della nostra indagine e se lo abbiamo già fatto, non c'è, in linea di principio, alcuna ragione per non aderire anche alle modificazioni proposte dall'onorevole Murgia o, quanto meno nel discuterle sotto forma di emendamenti alla proposta Macrelli.

Penso effettivamente che il problema che con tanto calore è stato sottoposto al nostro esame dall'onorevole Murgia, meriti la più accurata attenzione.

Ho avuto la fortuna di poter esaminare un volume assai autorevole del nostro collega Cavallari. Tale volume, recentemente pubblicato, tratta della restituzione in termini nel sistema processuale penale, problema che il collega ha studiato a fondo. Egli potrebbe dire quale è l'attuale situazione drammatica. Siamo giunti a questo assurdo – e scusate l'uso di questa parola, con tutto il rispetto per la Magistratura – di ritenere che non sia consentita neppure la restituzione in termini quando un caso fortuito di forza maggiore colpisca il difensore, con lo specioso pretesto che il rappresentante non toglie i poteri al rappresentato.

Vi sono stati dei magistrati che hanno ritenuto che non per questo motivo la difesa possa essere riammessa in termini

Ci troviamo di fronte ad un problema di sostanziale ingiustizia che non può essere

eluso e dobbiamo essere grati all'onorevole Murgia di aver attratto su di esso la nostra attenzione.

Dichiaro, quindi, di concordare con l'onorevole Murgia e che voterò a favore dei suoi emendamenti.

DEGLI OCCHI. Comprendo la perplessità dell'onorevole Presidente; noi stiamo qui facendo delle riforme che sono giustamente ispirate ma che possono, ad un certo momento, scardinare la sistematica del diritto processuale attuale.

Non ho alcuna difficoltà a dire che i miei principî non mi rendono molto entusiasta e prodigo di elogi per le modificazioni prospettate dagli onorevoli Murgia e Capalozza, le quali, peraltro, sono meritevoli di considerazione.

Do atto della serietà della preclusiva del signor Presidente. Forse si potrà osservare che abbiamo superato i limiti della proposta di legge.

TESAURO. Mi compiaccio molto con i colleghi Murgia e Capalozza. Essi hanno sollevato un problema di grande e particolare interesse. È un problema che indubbiamente va esaminato ed approfondito e forse risolto favorevolmente; però questo non implica che si debba trascurare l'approvazione di una proposta di legge in corso, della quale riconosciamo la necessità, inserendo la disciplina di un'altra materia che non ha nulla a che fare con quella della quale si tratta.

Vorrei proporre ai colleghi Murgia e Capalozza di rendersi, seduta stante, interpreti di quella esigenza che hanno prospettato e di presentare immediatamente una nuova autonoma proposta di legge.

In tal modo, anche l'esigenza relativa alla restituzione in termini, potrà essere valutata con quella urgenza che si ritiene opportuna e necessaria e, nello stesso tempo, non si trascurerà anche l'altra esigenza.

AMADEI. Nei riguardi della proposta Tesauro vorrei far osservare che, pur rendendomi conto che l'introduzione dell'emendamento Murgia porterebbe ad una più lunga discussione, parrebbe strano proporre la modifica dell'articolo 201 del Codice di procedura penale a una distanza di 20 giorni dalla precedente modifica.

MURGIA. Sono d'accordo sulla sostanziale opportunità delle obbiezioni fatte. Provvederò oggi stesso alla stesura di una proposta di legge sulla modifica dell'articolo 201 del Codice di procedura penale ma ritengo opportuno chiedere la sospensione della votazione della proposta di legge in corso così che le due proposte possano essere discusse ed approvate contemporaneamente.

TESAURO. La richiesta di sospensione della discussione di una proposta di legge per la presentazione di un'altra proposta di legge non è rituale.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo si deve assentare per precedenti impegni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI